

(N. 2313)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(GIOIA)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1975

Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388,  
contenente norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 marzo 1963, n. 388, prevede una serie di norme per la tutela dell'armamento nazionale dalle discriminazioni di bandiera eventualmente adottate da Paesi marittimi.

Tale legge, in particolare, prevede che, sulla opportunità di applicare misure anti-discriminatorie nei confronti del Paese che attua una politica discriminatoria a danno del nostro armamento, si pronunci l'apposita Commissione all'uopo costituita.

Una volta accertata l'inderogabilità di dar vita a siffatte misure, il Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del commercio con l'estero, sottopone di volta in volta ad apposita autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiere degli Stati discriminatori.

Il nostro Paese che si è sempre ispirato al principio della libertà di scelta del vettore marittimo, principio peraltro difeso e sostenuto in tutte le sedi, sia al livello nazionale che internazionale, si vide costretto, suo malgrado, ad applicare la legge in parola nei confronti del Brasile (1969), Venezuela e Columbia (1973).

Dall'applicazione di cui sopra si è evidenziata la necessità di modificare la normativa in esame, in quanto così come è attualmente formulata, essa non consente l'adozione delle contromisure al naviglio non battente bandiera dei Paesi discriminatori, ma noleggiato dagli stessi al precipuo scopo di vanificare sostanzialmente le contromisure in questione.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, è sostituito dal seguente:

« Il Governo ha facoltà, nei confronti dei Paesi che limitano la libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure pregiudizievoli per la marina mercantile italiana — quali riserve di traffico, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire sulla scelta della bandiera — di sottoporre ad autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi o su navi che, pur non battendo la bandiera di detti Paesi, usufruiscono comunque dei benefici derivanti dalle suddette misure ».